

N. C.P. 10/2016 Sovraindebitamenti



TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice dott. Gianmarco Marinai,

In ordine al Piano del Consumatore proposto da Chierchia Romeo nato a Vallo di Lauro (AV) il 10/08/1968 e residente in Livorno, Corso Amedeo n. 289, osserva:

In data 26.10.2015, il sig. Chierchia Romeo presentava istanza per la nomina del professionista ex art. 15 c. 9 l. 3/2012 e veniva nominata la dott.ssa Diletta Barilli.

In data 16.08.2016, il ricorrente ha presentato una prima proposta di composizione della crisi e in data 20.12.2016, a seguito delle risultanze delle udienze del 19.10.2016, del 30.11.2016 e del 01.02.2017, ha presentato una nuova proposta di composizione della crisi riformulata sulla base dei seguenti contenuti:

- *I crediti prededucibili relativi al compenso dell'OCC saranno pagati integralmente;*
- *I creditori prededucibili rappresentati dai debiti per il mantenimento della famiglia verranno integralmente pagati man mano che sarà necessario e mensilmente in ossequio a quanto stabilito dalla sentenza di separazione consensuale;*
- *I creditori ipotecari di primo e secondo grado verranno pagati integralmente nel rispetto dei piani di ammortamento originariamente sottoscritti;*
- *I creditori privilegiati non ipotecari verranno pagati per intero;*
- *I creditori chirografari subiranno una decurtazione del 60%;*
- *Il creditore Agos Ducato, a seguito delle considerazioni dettagliate nel piano, subirà una decurtazione del proprio credito pari all'80% dell'importo residuo del capitale da restituire su tutti i finanziamenti erogati dalla suddetta finanziaria;*
- *In merito alla tempistica di soddisfazione dei creditori, i pagamenti verranno completati in:*
 - *5 anni e quindi 60 mensilità nel caso di crediti di importo inferiore a 5.000,00 euro;*
 - *10 anni e quindi 120 mensilità nel caso di crediti di importo compreso tra 5.000,00 e 10.000,00 euro;*



- *15 anni e quindi 180 mensilità nel caso di crediti di importo compreso tra 10.000,00 e 20.000,00 euro;*
- *I crediti di importo superiore a 20.000,00 euro verranno pagati con le stesse tempistiche previste per il contratto di mutuo ipotecario che prevede l'ultima data a saldo nel 2042 essendo stato sottoscritto per un lasso temporale originario di 30 anni.*

L'organismo di composizione della crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 9 comma 1, nonché la data dell'udienza come previsto dall'art 12 comma 1 L. 3/2012

Il ricorrente può essere definito “consumatore”, ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. B) Legge 3/2012, ovvero la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.

Il ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia

Il ricorrente è in stato di sovraindebitamento.

Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c. è emerso che:

- il ricorrente presenta una esposizione debitoria di € 222.383,62
- il nucleo familiare del ricorrente è formato da:
 - Cristiana Chierchia nata il 11/07/1995 (figlia)
 - Luca Chierchia nato il 02/08/2003 (figlio)
 - Monica Polonia (ex coniuge)
- le spese mensili medie, comprendenti anche un adeguato importo per imprevisti, ammontano ad euro 1.615,00;
- lo stipendio medio mensile su cui è possibile far riferimento sia per il mantenimento della famiglia sia per il soddisfacimento del Piano del Consumatore ammonta a € 2.117,00;

È stata altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni: i debiti contratti sono originati da necessità essenziali della famiglia che di volta in volta si sono presentate anche in parte per fattori eccezionali (separazione coniugale che ha comportato l'integrale pagamento delle rate dei prestiti contratti di concerto con



l'ex coniuge oltre ad un nuovo affitto immobiliare con relative utenze, debiti di natura commerciale, previdenziali ed erariali contratti dall'ex coniuge e originatisi dalla gestione di un'attività di commercio al dettaglio, spese necessarie per cure odontoiatriche eseguite sui figli a carico) e che al solo fine di poter onorare le rate mensili complessive dei prestiti contratti, il debitore ha fatto ricorso a scoperti di conto corrente ed a carte di credito revolving che hanno comportato la degenerazione dell'indebitamento;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte:

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria: il piano del consumatore presentato è conveniente non solo per il risparmio che i creditori hanno rispetto alle spese ed i tempi lunghi di vendita dell'unico immobile di proprietà della famiglia (tra l'altro usato quale casa di abitazione dall'ex coniuge e dai figli non economicamente indipendenti) ma anche perché complessivamente il valore ricavabile dalla vendita immobiliare non consentirebbe l'estinzione totale della massa passiva.

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori.

L'o.c.c., a norma dell'art. 9, ha presentato la proposta (contenente la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti) all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente.

La nuova proposta e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati tempestivamente comunicati dall'o.c.c. a tutti i creditori.

Nessuna contestazione è stata mossa alla proposta, ovvero all'effettivo ammontare dei crediti. BNL, che in un primo momento aveva lamentato alcune criticità nel piano, a seguito dei chiarimenti e delle integrazioni al piano medesimo, ha dichiarato di non opporsi all'omologazione.

Il piano è fattibile, come attestato dall'o.c.c., ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012.

Deve escludersi, sulla base di quanto emerge dagli atti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c., che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

L'organismo di composizione della crisi ha previsto, nella propria relazione, a garanzia dell'esatto adempimento del piano, la comunicazione dell'omologa ai datori di lavoro di Chierchia Romeo af-



finché gli stipendi, ed ogni altra somma gli stessi dovessero pagare a suo favore, siano obbligatoriamente convogliati presso l'istituto di credito che verrà indicato e che dallo stesso conto corrente siano effettuati pagamenti mensili ai creditori con strumenti bancari automatici (disposizioni permanenti di addebito o R.I.D. o altra analoga).

Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione, con le disposizioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice

OMOLOGA

Il Piano del Consumatore così come predisposto da Chierchia Romeo con l'assistenza dell'O.C.C. Dott.ssa Diletta Barilli.

DISPONE

- 1) Che sia sospeso, fino a completamento del Piano del Consumatore, il prelievo della cessione del quinto dello stipendio di Chierchia Romeo a favore dell'IBL Banca per il prestito a suo tempo concesso e che prevede una rata mensile di € 253,00;
- 2) Che sia interrotta, fino a completamento del Piano del consumatore, la devoluzione di 1/5 dello stipendio di Chierchia Romeo a favore di Fast Financial Italia S.p.A. che attualmente è pari a € 305,00 mensili;
- 3) che siano sospese, fino a completamento del Piano del Consumatore, le azioni individuali dei creditori;
- 4) il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 5) A cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione agli attuali datori di lavoro (e futuri se del caso) di pagamento dello stipendio mensile, nonché delle mensilità aggiuntive, e di ogni altro importo o somma riconducibile al rapporto di lavoro, soltanto attraverso bonifico sul conto corrente n. 001034389518 Banco Posta;
- 6) A cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione agli attuali (e futuri se del caso) datori di lavoro riguardo alla inibizione di Chierchia Romeo a richiedere anticipi del Trattamento di Fine rapporto e di Fine Servizio;
- 7) A cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione al datore di lavoro che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e fine servizio sia erogato successivamente a formale comunicazione da effettuare in primis al professionista incaricato.



cato dal Tribunale ex art 15 comma 9 l 3/2012 e comunque da accreditarsi su conto corrente bancario indicato nella presente omologa;

- 8) l'attribuzione all'organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito degli stipendi e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano anche tramite procedure di home banking, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n° 3/2012;
- 9) che il presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito www.procedure.it e sul sito internet del Tribunale di Livorno;
- 10) che il presente piano sia comunicato alla Banca D'Italia, ed agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;
- 11) liquida in € 2.500,00 oltre cap ed iva nonché € 25,00 per spese anticipate il compenso dell'organismo di composizione della crisi.

Si comunichi.

Livorno, 8 febbraio 2017

IL GIUDICE
dott. Gianmarco Marinai

